



# COMUNE DI BORTIGIADAS

PROVINCIA DI SASSARI

Via Dante n° 13, 07030 - Tel. 079.627014 - 079.627175 - Fax 079.627211

Sito istituzionale: [www.comunebortigiadas.gov.it](http://www.comunebortigiadas.gov.it)

## CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO ED ECONOMICO TRIENNIO 2018 – 2020

Il giorno 7 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Bortigiadas, a seguito della preintesa sottoscritta in data 27 novembre 2018 si sono riunite le parti negoziali, regolarmente convocate composte da:

### Per la parte pubblica

MORONI Paola	Presidente
CANNAS Gabriella	Componente
FALCHI Pierpaolo	Componente

### Per la parte sindacale

VIOLA Alma	CISL FPS
------------	----------

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali Periodo 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

VISTA

- la Deliberazione di G.C. n. 54 del 25.06.2018 con la quale viene nominata la composizione della delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi degli artt. 7, comma 3 e 8 comma 2 del citato CCNL 21.05.2018;

- la Deliberazione di G.C. n. 77 dell'1.10.2018 con la quale vengono forniti gli indirizzi per la contrattazione integrativa triennio 2018 - 2020 parte normativa ed economica;

- la Determinazione del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità con la quale viene costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

DATO ATTO che in data 27.11.2018 è stata stipulata la preintesa del presente accordo;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 90 del 03.12.2018 con la quale si autorizza il Presidente della delegazione trattante alla stipulazione definitiva dell'accordo sottoscritto;

VISTO l'allegato schema di CCDI triennio 2018 - 2020 disciplinante gli istituti contrattualmente previsti nel CCNL 21.05.2018 (all. a);

ACCERTATO che vengono confermati gli istituti riconosciuti ai dipendenti dell'ente nell'esercizio 2017, correlati ai nuovi istituti contrattuali;

VISTI in particolare gli art. 11, 11 *bis* ed 11 *ter* dello schema CCDI triennio 2018 - 2020 recante la destinazione delle risorse per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020, nei limiti percentuali minimi e massimi per singolo istituto contrattuale;

VISTO il prospetto di riparto del Fondo salario accessorio anno 2018 (all.b);

Sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo ed economico del personale non dirigente per il triennio 2018 – 2020.

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON  
DIRIGENTE DEL COMUNE DI BORTIGIADAS, PER IL TRIENNIO 2018 - 2020**

**TITOLO I**

**Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto,  
interpretazione autentica, tempi e procedura per la stipulazione del contratto**

**Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato, di formazione-lavoro, di somministrazione di lavoro a tempo determinato in quanto compatibili nonché personale comandato e distaccato.
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs.n.165 del 2001.

**Art.2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 sia per la parte normativa che per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Annualmente è convocata apposita sessione di delegazione trattante per verificare l'attuazione delle clausole contrattuali; il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine dei lavori è redatta una sintesi dei lavori delle posizioni emerse.

**Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo**

1. Quando insorgano controversie sulla interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera

raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC). La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.

3. L'eventuale accordo sostituisce la/le clausola/le controversa/e sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

#### **Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi**

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, del D. Lgs. n. 165/2001 e del presente CCDI, sono determinate, se non diversamente disposto, in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 10 giorni a tali organismi, corredata da una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

5. L'Ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

## **TITOLO II**

### **Sistema delle relazioni sindacali**

#### **Art. 5 - Norme di comportamento e clausole di raffreddamento**

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

#### **Art. 6 - Sistema relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito, secondo quanto previsto dall'art.5, comma 2 e dall'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. Obiettivi fondamentali sono il contemperamento della missione di servizio pubblico dell'ente a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori, la crescita professionale e

l'aggiornamento del personale nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'ente.

2. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità della delegazione di parte pubblica e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- a. informazione;
- b. confronto;
- c. organismi paritetici di partecipazione;
- d. contrattazione integrativa.

3. Nell'ambito della partecipazione, l'informazione è data sempre in via preventiva mediante posta elettronica certificata (PEC) alle OO.SS. firmatarie del CCNL. Al fine di garantire una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, la convocazione della delegazione trattante per le materie previste all'art.7 del CCNL 21.5.2018 è proposta nei 15 giorni successivi alla data di trasmissione dell'informazione.

3. Le parti concordano nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina prevista dal presente contratto collettivo decentrato integrativo sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" affidate alla competenza dei dirigenti/responsabili dei servizi che vi provvedono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal CCNL in quanto compatibile e dal presente contratto collettivo decentrato integrativo.

### **TITOLO III**

#### **Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali**

##### **Art. 7 - Diritto di assemblea**

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall'art. 10 del citato CCNQ.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista

è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all'esercizio del diritto di assemblea.

7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.

### **Art. 8 - Diritto di affissione**

1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una bacheca elettronica sindacale interna.

3. I comunicati e le notizie sindacali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.

4. Di norma le OO.SS. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d'informazione sindacale tramite e-mail.

5. Le comunicazioni ufficiali delle OO.SS. all'Amministrazione sono effettuate tramite fax o a mezzo di posta elettronica certificata e successivamente protocollate.

## **TITOLO IV**

### **Le risorse decentrate**

#### **Art.9 - Disciplina delle "risorse decentrate"**

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo le modalità definite dall'art.67 del CCNL 21.5.2018 e dall'ordinamento vigente in materia di contenimento della spesa destinata alla contrattazione integrativa.

2. Le risorse decentrate così determinate vengono destinate nel rispetto della disciplina dell'art.68 e dell'art.69 del CCNL 21.5.2018.

#### **Art.10 – Criteri per la destinazione delle risorse decentrate**

1. L'ente eroga trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa.

2. Le risorse finanziarie annualmente determinate sono destinate secondo i seguenti criteri generali:

a) rispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;

b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;

c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;

d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

3. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

4. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

5. I trattamenti accessori si distinguono in:

- compensi con carattere di automaticità che spettano al personale in misura predeterminata e in conseguenza del semplice manifestarsi delle situazioni a loro specificatamente riferite, anche collegati alla durata della prestazione lavorativa. Sono certamente cumulabili, posto che hanno finalità del tutto diversificate e tra di loro estranee;

- compensi incentivanti e premianti che tendono a incentivare e motivare il personale in relazione al conseguimento di determinati obiettivi o progetti; non è consentito il pagamento di quote mensili o acconti della produttività;

- compensi di posizione che tendono ad incentivare e motivare il personale in relazione alla attribuzione di particolari profili gestionali, responsabilità organizzative e/o professionali.

6. L'integrazione delle risorse decentrate prevista dall'art.67, comma 4 CCNL 21.5.2018 è eventuale e nel massimo dell'1,2% del monte salari stabilito per l'anno 1997; essa è una risorsa di natura variabile rimessa, anno per anno, al libero apprezzamento dell'ente. Trattandosi di risorse variabili devono essere strettamente correlate ad obiettivi previsti nel piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione. L'incremento non può consolidarsi e poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, il mancato conseguimento degli stessi obiettivi non può consentire l'utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d'incentivazione.

7. L'integrazione prevista dall'art.67, comma 5 (di parte variabile) CCNL 21.5.2018 è eventuale ed è

rimessa, anno per anno, al libero apprezzamento dell'ente; non può essere automaticamente confermata e/o stabilizzata negli anni successivi. Gli obiettivi anche di mantenimento sono previsti nel piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) ovvero l'utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada.

8. L'integrazione prevista dall'art. 27 del D. Lgs.n.150/2009 è eventuale e non può essere confermata e/o stabilizzata negli anni successivi; essa ha per oggetto una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione da destinare in misura fino 2/3, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. Le risorse possono essere utilizzate, previa definizione degli obiettivi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione nell'ambito del Piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione e conseguente misurazione "in itinere", solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di Performance e quindi validati dall'Organismo di valutazione.

9. I piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche sono oggetto di informazione; indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari; in relazione ai processi di cui sopra, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50%.

10. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Annualmente in sede di contrattazione integrativa è definita entro il 30 giugno di ogni anno la quota massima di personale a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

#### **Art.11 – La destinazione delle “risorse decentrate” disponibili (anno 2018)**

1. Le risorse disponibili sono destinate come segue:

- a) Indennità di comparto max € 4.177,02 (15,5%);
- b) Fondo per la progressione economica orizzontale [min. 51,00 % - max 57,00 %];
- c) Indennità per specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative attribuite con atto formale [min. 0,00 - max 0,00];
- d) Indennità per specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale

derivanti da specifiche qualifiche [min. 0,00 - max 0,00];

e) Indennità per compensare le diverse condizioni di lavoro [min. 2,50 % - max 2,80 %];

f) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24 comma 1 del CCNL del 14.9.2000 [min. 5,00 % - 6,00 max %];

g) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies [min. % 0,00 max % 0,00]

h) indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater [min. 0,00 % - max 1,00 %];

i) erogare compensi incentivanti la performance individuale [min. 17,50 % - max 20,00 %];

j) erogare compensi incentivanti la performance organizzativa [min. 3,50 % - max 6,00 %].

2. Le progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, sono finanziate con risorse stabili.

3. Sono finanziate con risorse stabile tutti gli istituti contrattuali strettamente connessi al modello organizzativo definito dall'ente.

4. Ai trattamenti economici di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e j) è destinata la parte prevalente delle risorse di natura variabile e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

5. Le economie conseguite nell'applicazione degli istituti di cui alle lett. b), c), d), e), f), g) e h) confluiranno nella quota del fondo destinata a finanziare la performance individuale ed organizzativa.

6. In sede di prima applicazione, in assenza di specifica previsione di performance organizzativa nel sistema di valutazione dei dipendenti e fino all'adeguamento di questo, le risorse destinate alla lett. j) confluiranno al finanziamento della performance individuale (lett. i). Per l'anno 2018 la destinazione del Fondo salario accessorio è destinata agli istituti fissi e ricorrenti già previsti nei precedenti CCDI riconducendo gli stessi ai nuovi istituti contrattuali e mantenendo gli importi precedentemente previsti, rinviando all'esercizio 2019 l'applicazione degli istituti non previsti negli anni precedenti e disciplinati nel nuovo CCDI.

#### **Art.11.bis – La destinazione delle “risorse decentrate” disponibili (anno 2019)**

1. Le risorse disponibili sono destinate come segue:

k) Indennità di comparto max € 4.177,02 (15,5%);

l) Fondo per la progressione economica orizzontale [min. 51,00 % - max 57,00 %];

m) Indennità per specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative attribuite con atto formale [min. 0,00 - max 0,00];

n) Indennità per specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale derivanti da specifiche qualifiche [min. 0,00 - max 0,00];

o) Indennità per compensare le diverse condizioni di lavoro [min. 2,50 % - max 2,80 %];

p) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24 comma 1 del CCNL del 14.9.2000 [min. 5,00 % - 6,00 max %];

q) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies [min. % 0,00 max % 0,00]



- r) indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater [min. 0,00 % - max 1,00 %];
  - s) erogare compensi incentivanti la performance individuale [min. 17,50 % - max 20,00 %];
  - t) erogare compensi incentivanti la performance organizzativa [min. 3,50 % - max 6,00 %].
2. Le progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, sono finanziate con risorse stabili.
3. Sono finanziate con risorse stabile tutti gli istituti contrattuali strettamente connessi al modello organizzativo definito dall'ente.
4. Ai trattamenti economici di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e j) è destinata la parte prevalente delle risorse di natura variabile e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.
5. Le economie conseguite nell'applicazione degli istituti di cui alle lett. b), c), d), e), f), g) e h) confluiranno nella quota del fondo destinata a finanziare la performance individuale ed organizzativa.
6. In sede di prima applicazione, in assenza di specifica previsione di performance organizzativa nel sistema di valutazione dei dipendenti e fino all'adeguamento di questo, le risorse destinate alla lett. j) confluiranno al finanziamento della performance individuale (lett. i).

#### **Art.11.ter – La destinazione delle “risorse decentrate” disponibili (anno 2020)**

11. Le risorse disponibili sono destinate come segue:

- u) Indennità di comparto max € 4.177,02 (15,5%);
- v) Fondo per la progressione economica orizzontale [min. 51,00 % - max 57,00 %];
- w) Indennità per specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative attribuite con atto formale [min. 0,00 - max 0,00];
- x) Indennità per specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale derivanti da specifiche qualifiche [min. 0,00 - max 0,00];
- y) Indennità per compensare le diverse condizioni di lavoro [min. 2,50 % - max 2,80 %];
- z) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24 comma 1 del CCNL del 14.9.2000 [min. 5,00 % - 6,00 max %];
- aa) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies [min. % 0,00 max % 0,00]
- bb) indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater [min. 0,00 % - max 1,00 %];
- cc) erogare compensi incentivanti la performance individuale [min. 17,50 % - max 20,00 %];
- dd) erogare compensi incentivanti la performance organizzativa [min. 3,50 % - max 6,00 %].

2. Le progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, sono finanziate con risorse stabili.

3. Sono finanziate con risorse stabile tutti gli istituti contrattuali strettamente connessi al modello organizzativo definito dall'ente.

4. Ai trattamenti economici di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e j) è destinata la parte prevalente delle risorse di natura variabile e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

5. Le economie conseguite nell'applicazione degli istituti di cui alle lett. b), c), d), e), f), g) e h) confluiranno nella quota del fondo destinata a finanziare la performance individuale ed organizzativa.

6. In sede di prima applicazione, in assenza di specifica previsione di performance organizzativa nel sistema di valutazione dei dipendenti e fino all'adeguamento di questo, le risorse destinate alla lett. j) confluiranno al finanziamento della performance individuale (lett. i).

### **Art.12 – Definizione di performance**

1. Così come previsto dall'art.9, comma 1 del D. Lgs. n.150/2009, la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale incaricato nell'area delle posizioni organizzative è collegata ad indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, al comportamento organizzativo e alle competenze professionali e manageriali dimostrate e alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente.

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante personale è collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente.

3. In ogni caso, l'attribuzione dei compensi premiali e incentivanti è strettamente correlata al mantenimento e/o al miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, alla qualità della prestazione lavorativa e all'efficienza del lavoro pubblico.

5. Così come previsto dall'art.8 del D. Lgs. n.150/2009 la misurazione e la valutazione della performance organizzativa è collegata ai seguenti ambiti:

- attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione

dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

– qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

– raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

4. I compensi destinati a incentivare la performance individuale ed organizzativa devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di misurazione e di valutazione delle stesse in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano delle performance o negli analoghi strumenti di programmazione.

5. La misurazione e la valutazione delle performance è operata nel rispetto di quanto previsto dal sistema di misurazione e di valutazione delle performance adottato dall'ente e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.7 del D. Lgs. n.150/2009.

6. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

## **TITOLO V**

### **Il trattamento accessorio**

#### **Art. 13 - Indennità di comparto**

1. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene corrisposta al personale avente diritto nel rispetto di quanto previsto dall'art.33 del CCNL 22.1.2004.

2.

#### **Art.14 – Progressione economica nella categoria**

1. La progressione economica nella categoria si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo di parte stabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, definita annualmente in sede di contrattazione integrativa, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di misurazione e di valutazione.

3. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato a seguito di progressione di carriera, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni e non costituiscono incremento delle risorse decentrate.

4. Ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, nel periodo di comparto ovvero nei 24 mesi antecedenti la decorrenza dell'inquadramento, una valutazione non inferiore:

1. al 60% del punteggio massimo attribuibile, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, per l'acquisizione della 2<sup>a</sup> posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali;

2. al 75% del punteggio massimo, attribuibile, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione

e di valutazione della performance, per l'acquisizione di tutte le altre posizioni economiche;

b) essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella categoria pari a:

1. 24 mesi per gli appartenenti alla categoria A e B;

2. 30 mesi per gli appartenenti alla categoria C;

3. 36 mesi per appartenenti alla categoria D.

5. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avviene nel limite delle risorse disponibili e sulla base di una graduatoria che tiene conto per gli aventi diritto della media delle valutazioni conseguite nel periodo di comporto ovvero nei 24 mesi antecedenti la decorrenza dell'inquadramento.

6. L'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale nella categoria deve prevedere il seguente percorso applicativo:

a) quantificazione in sede decentrata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limiti al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici e contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, delle risorse annuali da destinare alle progressioni economiche nella categoria;

b) valutazione dei risultati, effettuata dal Responsabile, al termine del periodo annuale di riferimento, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente;

c) attribuzione del beneficio economico conseguente al passaggio nella posizione economica successiva nell'ambito delle risorse allo stesso espressamente assegnate per tale finalità e con decorrenza 1° gennaio.

### **Art.15 – Area delle posizioni organizzative**

1. L'ente individua, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 21.5.2018 le posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione e di risultato in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate e nell'ambito delle risorse appositamente destinate.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione può costituire criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità nell'ambito dell'area delle posizioni organizzative.

3. L'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è determinata in una misura che non può essere inferiore al 15% del fondo complessivamente determinato per la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative. Lo stesso, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente, è suddiviso in budget distinti con lo scopo di:

a. valorizzare gli obiettivi individuali. Ogni obiettivo è quindi valorizzato, secondo un riparto proporzionale, in relazione al peso ad esso attribuito secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance. La somma delle singole valorizzazioni determina

l'ammontare complessivo per ciascuna posizione organizzativa;

b. valorizzare i comportamenti organizzativi agiti. La valorizzazione individuale è determinata secondo quanto ottenuto dalla media aritmetica in relazione al numero delle posizioni organizzative e del valore ponderale di ciascuna posizione organizzativa;

c. valorizzare la performance organizzativa. La valorizzazione individuale è determinata secondo quanto ottenuto dalla media aritmetica in relazione al numero delle posizioni organizzative.

4. La retribuzione di risultato potenziale è data dalla somma di tutte le valorizzazioni di cui alle lettere precedenti mentre la retribuzione di risultato effettiva è determinata in relazione all'esito del processo di valutazione secondo quanto previsto dal Sistema vigente.

5. L'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 21.5.2018 destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67 dello stesso CCNL deve avvenire considerando l'ammontare complessivo pro-capite della parte stabile del fondo al netto del valore medio di sviluppo economico nella categoria di inquadramento e dell'indennità di comparto del personale ai cui sono conferiti i relativi incarichi.

6. Al soggetto titolare di posizione organizzativa sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi accessori previsti dall'art. 18, comma 1 lett. h) del CCNL 21.5.2018. La retribuzione di risultato valorizza esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti retributivi accessori. In sede di approvazione annuale del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento analogo di programmazione sono individuati gli obiettivi strettamente correlati alla retribuzione di risultato.

#### **Art.16 – Valorizzazione delle performance individuali del personale**

1. Fermo restando che il valore complessivo delle risorse destinate alla performance individuale è demandata all'Ente ed alla contrattazione decentrata per il suo utilizzo, l'attribuzione della produttività individuale ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa avviene nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente sia in termini di valutazione minima che di presenza lavorativa nell'anno.

2. La valutazione negativa, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente, non dà diritto ad alcuna retribuzione incentivante, oltre a quanto previsto dall'ordinamento vigente e rileva ai fini dell'insufficiente rendimento dal D. Lgs.n.165/2001.

3. La somma da attribuire a ciascun dipendente è determinata secondo la seguente procedura. In via preliminare si individua per ciascun dipendente un coefficiente di valutazione (C.d.V.), il quale è parametrato su due fattori:

a) Parametro di categoria (P.C.): si tratta di un moltiplicatore che si applica per ciascuna categoria prevista dal CCNL, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della

performance;

b) Orario di lavoro (in percentuale) rispetto al tempo pieno di 36 ore settimanali;

c) Peso ponderale degli obiettivi per i quali è previsto il contributo del dipendente.

Quindi, C.d.V.= (P.C.) x (% orario di lavoro) x (valore ponderale obiettivi)

La quota teorica di fondo destinato alla valorizzazione della performance individuale spettante a ciascun dipendente è il risultato del prodotto tra il singolo C.d.V. ed un moltiplicatore costante dato dal rapporto tra la somma complessiva a disposizione per la performance individuale di ciascun obiettivo e la somma di tutti i C.d.V. dei dipendenti. La Quota teorica del fondo spettante al singolo dipendente è pari a:

C.d.V. del dipendente x (TOTALE Risorse performance individuale/TOTALE C.F.V.)

Alla quota teorica spettante al dipendente viene applicata la percentuale corrispondente al Punteggio della Valutazione (P.V.), il quale risulta dalla scheda di valutazione redatta ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. La somma degli importi parziali così calcolati determina l'ammontare del premio complessivo.

4. Qualora specifiche risorse siano state destinate, secondo quanto previsto dal CCNL e dal CCDI, alla performance organizzativa, si applicano, alle valutazioni del personale non titolare di posizione organizzativa, specifici correttivi come previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance. Alla quota individuale determinata per la valorizzazione della performance individuale, è applicato un correttivo economico in relazione al livello di performance organizzativa rilevato, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente. In caso di livello di performance organizzativa pari o superiore al punteggio determinato nel Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente, il corrispettivo economico individuale è determinato secondo un calcolo proporzionale che tiene conto della valutazione complessiva, conseguente all'applicazione dei correttivi di cui sopra, e del numero degli aventi diritto. Non accedono alla presente disciplina i dipendenti che hanno ottenuto un punteggio superiore a quanto determinato dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente, nell'ambito dei correttivi previsti in materia di prevenzione della corruzione.

5. Ai dipendenti sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi accessori previsti da specifiche disposizioni di legge. Il premio correlato alla performance individuale valorizza esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti retributivi accessori. In sede di approvazione annuale del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento analogo di programmazione sono individuati gli obiettivi individuali del personale dipendente strettamente correlati ai premi di performance individuale.

### **Art. 17 - Maggiorazione del premio individuale**

1. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, nell'ambito della performance individuale di cui al precedente art. 10, è attribuita una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

2. La quota massima del personale valutato a cui la maggiorazione può essere attribuita è pari al 10% del personale valutato positivamente, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità dei punteggi relativi alle valutazioni la maggiorazione di cui al comma 1 è attribuita secondo i seguenti criteri:

- a) non aver per percepito la maggiorazione del premio l'anno precedente
- b) superiore valutazione media del triennio
- c) maggiore anzianità di servizio nell'ente

### **Art. 18 – Indennità di responsabilità**

1. L'eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità del personale, che non risulti incaricato di funzioni nell'area delle posizioni organizzative dà titolo ad una indennità in misura non superiore a € 3.000,00.

2. L'indennità è corrisposta in misura frazionata mensile previa verifica dell'attribuzione di un incarico di particolare responsabilità individuate e determinate dal Responsabile. L'importo mensile dell'indennità viene ridotta o sospesa al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la sospensione automatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente.

3. L'espressione di "particolare responsabilità" costituisce un nucleo di funzioni con assunzione diretta di scelte e di svolgimento di attività per il perseguimento degli obiettivi dell'ente in cui i singoli soggetti operano.

4. L'attribuzione dell'indennità in oggetto presuppone il seguente percorso operativo:

1. individuazione a cura del Responsabile dei compiti che comportano l'esercizio di particolari responsabilità nell'ambito del seguente elenco di natura esemplificativa:

- ✦ Responsabilità di processo erogativo;
- ✦ Responsabilità di procedimenti amministrativi complessi;
- ✦ Responsabilità di coordinamento;
- ✦ Responsabilità di programmazione;
- ✦ Responsabilità di attuazione;
- ✦ Responsabilità di applicazione;
- ✦ Responsabilità di pianificazione;
- ✦ Responsabilità di controllo;
- ✦ Responsabilità di organizzazione;
- ✦ Responsabilità di funzioni vicarie;

- ✦ Responsabilità di attività impicanti l'esercizio di funzioni di alta specializzazione;
  - ✦ Responsabilità di sistemi relazionali complessi;
2. graduazione da parte del Responsabile delle posizioni di particolare responsabilità sulla base dei seguenti fattori di valutazione:
- ✦ Peso oggettivo della responsabilità, anche in relazione al livello di rischio determinato in sede di approvazione del PTPCT (max 50/100);
  - ✦ Valenza interna e/o esterna della responsabilità (max 30/100);
  - ✦ Continuità o episodicità della responsabilità (max 20/100);
3. attribuzione formale dell'incarico, previa individuazione del personale dipendente a cura del Responsabile, negli importi così determinati:
- ✦ da 91 a 100 € 3.000,00
  - ✦ da 81 a 90 € 2.500,00
  - ✦ da 71 a 80 € 1.900,00
  - ✦ da 61 a 70 € 1.200,00
  - ✦ da 51 a 60 € 500,00
  - ✦ da 41 a 50 € 300,00
5. Il valore individuale dell'indennità è determinata applicando un riparto delle risorse annualmente destinate a tale istituto.
6. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione può costituire criterio per l'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità.

#### **Art.19 – Indennità per specifica responsabilità**

1. L'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi ovvero compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali nonché messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario e specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile danno titolo ad un compenso massimo definito in € 350,00 annui lordi.
2. La graduazione dell'indennità è determinata dal Responsabile, previa informativa illustrante i criteri di graduazione.
3. L'indennità è corrisposta in misura frazionata mensile. L'importo mensile dell'indennità viene ridotta o sospeso al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la sospensione automatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente.

#### **Art. 20 – Indennità di turno**

1. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante



dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art.23 del CCNL 21.5.2018.

### **Art. 21 – Indennità di reperibilità**

1. Per le aree di pronto intervento l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, strettamente funzionale alle esigenze produttive e organizzative dell'ente stesso e nel rispetto di quanto previsto dall'art.24 del CCNL 21.5.2018.

2. Diversamente da quanto stabilito dall'art.24 del CCNL 21.5.2018, il valore dell'indennità è pari ad € 11,00 per 12 ore al giorno qualora il dipendente è messo in reperibilità fino ad 8 volte in un mese ovvero € 12,00 per 12 ore al giorno qualora il dipendente è messo in reperibilità fino 10 volte in un mese ovvero € 13,00 per 12 ore al giorno qualora il dipendente è messo in reperibilità fino 12 volte in un mese.

3. L'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese avviene secondo le modalità previste dall'art.8, comma 5 del CCNL 21.5.2018.

### **Art. 22 – Indennità per condizioni di lavoro**

1. Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale sono:

- a) prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo operazioni di trasporto, anche con automezzi e/o altri veicoli, o di sostegno di un carico;
- b) prestazioni che comportano attività lavorative in cui sono utilizzati agenti biologici o se ne prevede l'utilizzo in ogni tipo di procedimento;
- c) esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie anche non permanenti, etc.;
- d) esposizione a rischi di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, etc.;
- e) esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, etc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti.

Gli importi di tale indennità possono variare da un minimo di € 1,00 a un massimo di € 3,00 e sono graduati dal Responsabile come segue:

- a. sensibile € 1,00 giornaliero;
- b. intenso € 2,00 giornaliero;
- c. notevole € 3,00 giornaliero

2. Le prestazioni che comportano l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale sono:

- a) esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno. Es.: orario frazionato, orario multiperiodale, etc.);
- b) esposizione a situazioni di disagio connesse a modalità di esecuzione della prestazione particolarmente gravose;

- c) esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni usuranti psichicamente e/o fisicamente, qualora non già retribuite nell'ambito di indennità professionali;
- d) esposizione a situazioni di disagio connesse alla gestione di sistemi relazionali obbligatori di particolare intensità, complessità o criticità;
- e) esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio;

Gli importi di tale indennità possono variare da un minimo di € 1,00 a un massimo di € 3,00 e sono graduati dal Responsabile come segue:

- d. sensibile € 1,00 giornaliero;
- e. intenso € 2,00 giornaliero;
- f. notevole € 3,00 giornaliero.

3. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità possono variare da un minimo di € 1,00 a un massimo di € 3,00 secondo il seguente prospetto:

- a. € 1,00 giornalieri per valori medi mensili da € 0,00 ad un massimo € 499,00;
- b. € 1,50 giornalieri per valori medi mensili da € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00
- c. € 2,00 giornalieri per valori medi mensili superiori a € 5.000,00.

4. Mensilmente il Responsabile, in relazione alla effettiva esposizione del dipendente alle suddette condizioni di lavoro, comunica formalmente al servizio personale il corrispettivo complessivo da erogare al dipendente.

#### **Art. 23 - Trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione in telelavoro**

1. Il trattamento accessorio di natura incentivante spetta anche ai lavoratori che rendono prestazioni in telelavoro per le quali non si richiede la "presenza" fisica in servizio del dipendente.

#### **Art. 24 - Attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro al personale con contratto di formazione e lavoro**

1. Al personale assunto con contratto di formazione-lavoro spettano i compensi di natura accessoria come definiti dal presente CCDI utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.

#### **Art. 25 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.**

1 Ai sensi dell'art. 67, comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018 "le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997", si riferiscono a:

- a) proventi da sponsorizzazioni;
- b) proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

3. Ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018 "le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale", si riferiscono a:

- a) incentivi tecnici, secondo la disciplina di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento Comunale;
- b) compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933); per i soggetti percettori che siano anche beneficiari della retribuzione di risultato è disciplinato il rapporto tra i due emolumenti, prevedendo una decurtazione fissa o proporzionale della retribuzione di risultato al raggiungimento di un determinato importo (o fasce di importo) per compensi derivanti dall'attività legale;
- c) risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (assistenza diretta nel contenzioso tributario).

4. Costituiscono specifici compensi previsti da altrettante disposizioni di legge le cui attività sono svolte oltre l'orario di lavoro ordinario:

- a) quelli afferenti i progetti finalizzati all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003);
- b) i compensi previsti nell'ambito delle attività ISTAT;

5. Le relative somme sono erogate ai dipendenti secondo disciplina regolamentare in relazione alle somme effettivamente stanziare e con riferimento alla complessità operativa delle attività, al grado di partecipazione e di conseguimento degli obiettivi progettuali.

6. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

## **TITOLO VI**

### **Disciplina particolare per il personale della Polizia Locale**

#### **Art. 26 - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato**

1. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi per prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate dall'ente.

2. Il presupposto per l'erogazione dei compensi è l'approvazione dello specifico regolamento.

### **Art. 27 - Indennità di servizio esterno**

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza compete una indennità giornaliera il cui importo è determinato in € 1,00 giornaliero per servizi esterni fino a giorni 24 giorni mensili.

2. L'indennità compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità è corrisposta mensilmente previa attestazione del Responsabile, da comunicare al Servizio Personale entro il 5 del mese successivo, del numero dei servizi mensili di ciascun operatore.

### **Art. 28 - Indennità di funzione**

1. L'eventuale esercizio di specifica funzione che comporta compiti di responsabilità connessi al grado rivestito del personale che non risulti incaricato di funzioni nell'area delle posizioni organizzative dà titolo ad una indennità in misura non superiore a € 3.000,00.

2. L'indennità è corrisposta in misura frazionata mensile previa verifica dell'attribuzione di un incarico di responsabilità individuate e determinate dal Comandante di Polizia Locale. L'importo mensile dell'indennità viene ridotta o sospesa al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la sospensione automatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente.

3. L'attribuzione dell'indennità in oggetto presuppone il seguente percorso operativo:

a. individuazione a cura del Comandante di Polizia Locale dei compiti che comportano l'esercizio di particolari funzioni in relazione al grado rivestito;

b. graduazione da parte del Comandante di Polizia Locale delle posizioni di particolare responsabilità sulla base dei seguenti fattori di valutazione:

– Peso oggettivo della responsabilità anche in relazione al livello di rischio determinato in sede di approvazione del PTPCT (max 50/100);

– Valenza interna e/o esterna della responsabilità (max 30/100);

– Continuità o episodicità della responsabilità (max 20/100);

c. attribuzione formale dell'incarico, previa individuazione del personale dipendente a cura del Comandante di Polizia Locale negli importi così determinati:

– da 91 a 100 € 3.000,00

– da 81 a 90 € 2.500,00

– da 71 a 80 € 1.900,00

– da 61 a 70 € 1.200,00

– da 51 a 60 € 500,00

– da 41 a 50 € 300,00

5. Il valore individuale dell'indennità è determinata applicando un riparto delle risorse annualmente destinate a tale istituto.

6. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione può costituire criterio per l'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità

## **TITOLO VII**

### **Disciplina particolare**

#### **Art. 29 - Banca delle ore**

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo anno di 36 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza all'Area di appartenenza riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 10% dell'organico - il limite massimo individuale di cui sopra è elevato a 48 ore annue.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.

4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

#### **Art. 30 - Cessione delle ferie**

1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e al CCNL vigente, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie maturate nell'anno e residue alla data del 31 dicembre dell'anno di maturazione ai lavoratori dipendenti, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il personale che cede le ferie comunica al proprio Responsabile il numero di giorni che cede per le finalità di cui sopra.

3. Le ferie cedute sono inserite in una "banca delle ferie" gestite dal Responsabile secondo le finalità di cui al comma 1.

#### **Art. 31 - Welfare integrativo**

1. Eventuali benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;

- c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  - d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  - e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- sono definiti in apposita sessione di contrattazione integrativa nei limiti delle disponibilità già stanziare dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi.

## **TITOLO VII**

### **Disposizione transitoria**

#### **Art. 32 – Norma transitoria**

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo sostituisce ogni precedente accordo; le clausole o singole parti non riportate nel presente contratto collettivo decentrato integrativo o non compatibili con lo stesso sono da intendersi disapplicate con effetti che si producono dalla sottoscrizione del presente contratto.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, dall'art.65 del D. Lgs. n. 150/2009, dall'art. 6 del D. Lgs. n. 141/2011 e dal CCNL vigente in quanto compatibile.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CCDI si rimanda al D. Lgs. n.165/2001, alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché al CCNL in quanto compatibile.

### **ALLEGATO 1 Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale addetto ai servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero**

#### **Capo I – Norme generali**

##### **Art. 1 – Individuazione dei servizi minimi essenziali**

1. I servizi essenziali da garantire in caso di sciopero sono quelli indicati all'articolo 2 dell'accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002.
2. Nel Comune di Bortigadas tenendo conto dei servizi effettivamente resi dall'Ente, le attività da garantire sono quelle indicate nei successivi capi.

##### **Art. 2 – Modalità di individuazione del personale**

1. I competenti responsabili in occasione di ogni sciopero individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero e lo

comunicano per iscritto agli interessati.

2. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.

### **Art. 3 – Servizi esternalizzati o in appalto**

1. Per quanto riguarda le prestazioni essenziali relative ai servizi esternalizzati o in appalto il Comune vigila sull'erogazione delle prestazioni essenziali da parte dei soggetti affidatari e appaltatori.

## **Capo II – Stato civile e servizio elettorale**

### **Art. 4 – Stato civile**

1. Le prestazioni da garantire per lo stato civile sono la raccolta delle registrazioni di nascita e di morte.

2. Il contingente di personale è individuato dal Responsabile, in relazione alle esigenze funzionali, tra il personale dipendente con delega di Ufficiale di stato civile che, in caso di sciopero per l'intera giornata, deve garantire l'apertura dell'ufficio per due ore dalle 10.00 alle 12.00.

### **Art. 5 – Servizio elettorale**

1. Le prestazioni da garantire per il servizio elettorale sono tutte le attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.

2. Il contingente di personale è individuato in tutto il personale necessario al compimento di dette operazioni in servizio presso l'ufficio elettorale e comunque impegnato nell'attività elettorale anche se assegnato ad altri uffici o servizi.

## **Capo III – Igiene, sanità ed attività assistenziali**

### **Art. 6 – Servizi cimiteriali**

1. Le prestazioni da garantire per i servizi cimiteriali sono il ricevimento e l'inumazione delle salme.

2. Il contingente di personale è individuato dal Responsabile, in relazione alle esigenze funzionali al servizio.

## **Capo IV – Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica**

### **Art. 7 – Servizio di protezione civile**

1. Le prestazioni da garantire sono quelle di emergenza sulla base delle esigenze.

2. Il contingente di personale è individuato dal Responsabile, in relazione alle esigenze funzionali al servizio.

### **Art. 8 – Polizia locale**

1. Le prestazioni da garantire sono:

- a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
- b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
- c) attività di pronto intervento;
- d) attività della centrale operativa;

e) vigilanza casa municipale;

f) assistenza al servizio di cui all'articolo 7, in caso di sgombero della neve.

**Per la parte pubblica**

MORONI Paola                      Presidente

CANNAS Gabriella                Componente

FALCHI Pierpaolo                Componente

**Per la parte sindacale**

VIOLA Alma                        CISL FPS



All. b) CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO ED ECONOMICO  
TRIENNIO 2018 – 2020

**PROSPETTO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2018**

Fondo per l'anno 2018 ammonta complessivamente a € 26.847,63 di cui € 24.266,26 di risorse stabili ed € 2.581,37 per risorse variabili;

VERIFICATO che non sono regolate dal presente contratto somme per totali € 17.759,23 relative a:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Indennità di comparto	3.924,04
Progressioni orizzontali	13.835,19
<b>Totale</b>	<b>17.759,23</b>

RILEVATO che le risorse disponibili da destinare agli istituti di cui all'art. 68, comma 2 del CCNL 21.05.2018 ammontano complessivamente a € 26.847,63 le parti concordano di utilizzare le risorse secondo la seguente ripartizione:

<b>Descrizione*</b>	<b>Importo</b>
Indennità di turno	0,00
Indennità "Condizioni di lavoro"	735,00
Indennità di reperibilità - lavoro straordinario	1.495,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21.5.2018)	0,00
Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 21.5.2018)	264,00
Indennità di funzione per la polizia locale (art. 56-sexies, CCNL 21.5.2018)	0,00
Premi correlati alla performance individuale	6.594,40
Premi correlati alla performance organizzativa	
<b>Totale</b>	<b>9.088,40</b>

**Per la parte pubblica**

MORONI Paola                      Presidente  
CANNAS Gabriella                Componente  
FALCHI Pierpaolo                Componente

**Per la parte sindacale**

VIOLA Alma                         CISL FPS